



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sezione lavoro e previdenza

Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 3-07-2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 1357 dell'anno 2023

OGGETTO

Opposizione a decreto ingiuntivo

TRA

Tecno Consul Service s.r.l. P.Iva: 01868570613, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Nicola Raucci, rappresentata e difesa dall' Avv. Alessandro Raucci (RCCLSN84R19B963J), giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso telematico in opposizione a decreto ingiuntivo.

opponente

E

INPS (cf. 80078750587), in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv. Luca Cuzzupoli ed Ida Verrengia.

resistente

CONCLUSIONI

Per l'opponente: come da ricorso in opposizione. Per l'INPS: come da memoria di costituzione e risposta.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 2-03-2023, la società in epigrafe indicata esponeva che in data 23-01-2023 le era stato notificato un decreto ingiuntivo, pronunciato da questo Giudice del

Lavoro in data 7-11-2022 (d.i. n.525/2022), con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore dell'Inps di complessivi €48.324,41 a titolo di surroga ex art. 2 legge 297/1982 e art. 2 comma 5 Dlgs 80/1992 relativamente al TFR erogato dal Fondo di Garanzia ai propri dipendenti Cepparulo Tommaso, Di Sano Angelo Mario e Verrillo Giuseppe.

Deduceva l'opponente l'intervenuta inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica rispetto al termine di cui all'art.644 c.p.c.

Riteneva inoltre l'opponente intervenuta la prescrizione quinquennale dei crediti ai sensi dell'art.2948 n.5 c.c. opponibile anche al Fondo di Garanzia, il quale si era surrogato nei diritti dei lavoratori avendogli corrisposto il TFR in luogo del datore; che infatti l'INPS aveva corrisposto il TFR a Cepparulo Tommaso e Di Sano Angelo Mario in data 18.08.2016 e nei confronti del sig. Verrillo Giuseppe in data 23.08.2016; che quindi alla data del ricorso per ingiunzione, i crediti si erano già prescritti; che nel caso di specie non ricorrevano neanche le condizioni di operatività del Fondo di garanzia, posto che il solo lavoratore Di Sano Angelo aveva esperito il ricorso per la dichiarazione di fallimento, poi, rigettato, mentre ciò non era avvenuto per gli altri due lavoratori Cepparulo e Verrillo, sicchè il Fondo non avrebbe potuto procedere alla corresponsione del TFR ai lavoratori.

Tanto premesso, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, dichiarare non dovuto all'INPS il pagamento corrisposto a favore dei lavoratori Cepparulo e Verrillo per l'importo complessivo pari ad € 31.554,331. Vinte le spese di lite.

Si costituiva l'Inps nella fase di opposizione eccependone l'infondatezza dei motivi ed instando per il suo rigetto.

All'odierna udienza di discussione, ritenuta la causa matura per la decisione, questo Giudice pronunciava sentenza in atti di cui dava

pubblica lettura.

L'opposizione è infondata e va respinta.

In merito alla dedotta inefficacia del decreto ingiuntivo per avvenuta notifica dello stesso oltre il termine di cui all'art.644 c.p.c., questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento ormai consolidato della S.C. secondo il quale l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione.

In particolare, ad avviso dei Giudici di Legittimità, la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificazione del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. civ., 29-02-2026 n.3908; 13-06-2013, n. 14910).

Pertanto, qualora il decreto sia stato notificato tardivamente – come nel caso di specie - e la sua inefficacia sia stata fatta valere (dall'odierno opponente) con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittimamente deve decidere il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio; l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (v. ex multis,

Cass. n. 287/1992).

Sicchè, con riguardo al caso di specie, questo Giudice non può esimersi dall'accertare il merito della pretesa creditoria originariamente proposta con il ricorso per ingiunzione; il motivo di opposizione relativo all'inefficacia potrà tuttavia rilevare con riguardo al regime delle spese di lite, sicchè, in caso di rigetto dell'opposizione, le spese relative alla procedura monitoria non verrebbero poste a carico dell'ingiunto.

Nel merito, l'opponente assume l'intervenuta prescrizione del credito per TFR richiesto dall'Inps in sede monitoria, essendo decorso il termine di cui all'art.2948 n.5 c.c. dalla data del pagamento del Fondo di Garanzia.

Il motivo è privo di fondamento, per le considerazioni che seguono.

Infatti, premesso che, com'è noto, il decreto ingiuntivo non opposto ha efficacia di giudicato (Cass. 16-12-2022, n.36942; 26-07-2016, n.15376; 20-05-2003, n. 7881), dalla sua equiparazione al giudicato scaturisce quale conseguenza l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art.2953 c.c. per i diritti accertati nel decreto ingiuntivo.

Quanto poi al dies a quo del termine, lo stesso va identificato nella data di insorgenza del diritto del lavoratore, id est nel momento del pagamento, da parte del Fondo di Garanzia, del TFR all'avente diritto.

Ebbene, per Cepparulo Tommaso il credito è stato accertato con sentenza n.ro 3958 del 23.09.2014, notificata unitamente al precetto in data 14.01.2016; per Di Seno Angelo Mario, il credito è stato accertato dal D.I. n.ro 792/11, non opposto, notificato il 6.9.2011, con successivo pignoramento negativo in data 1-03-2016 a seguito di notifica dell'atto di precetto in data 1-01-2016; per Verrillo Giuseppe il credito è stato accertato con D.I. n.ro 501/2011, notificato il 9-6-2011 e non opposto cui ha fatto seguito il ricorso per dichiarazione di fallimento, unitamente agli

altri lavoratori sopra indicati, rigettato, seguito da notifica di atto di precetto in data 14-01-2016 e pignoramento mobiliare negativo in data 1 marzo 2016.

Infine, vi è atto di diffida comunicato a mani al sig Raucci Nicola n.q. di legale rapp.te della società opponente, in data 3-08-2017.

Tali atti sono da ritenersi interruttivi della prescrizione decennale, sicchè i crediti dei lavoratori non si sono estinti.

Infine, in merito alla carenza dei presupposti per il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia – con specifico riguardo alla carenza di prova della non fallibilità della Tecno Consul Service – la prova documentale sul punto scaturisce dal rigetto del ricorso di fallimento della opponente proposto nell'interesse dei lavoratori Verrillo Giuseppe, Di Seno Angelo Mario e Cepparulo Tommaso (cfr. decreto di rigetto del Tribunale di Napoli del 10-12-2015, prodotto in atti), cui l'Inps ha poi corrisposto il TFR e di cui legittimamente ha proposto ricorso per ingiunzione nei confronti della srl Tecno Consul Service.

Per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere respinta, con la conferma del decreto ingiuntivo n.525/2022.

Le spese di lite, con specifico riguardo al procedimento monitorio sono compensate tra le parti nella misura indicata in dispositivo, ponendosi a carico della opponente solo quelle del giudizio di opposizione che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla srl Tecno Consul Service con ricorso depositato in data 2-03-2023, avverso decreto ingiuntivo pronunciato nei suoi confronti ed in favore dell'INPS (d.i. n.525/2022), così provvede:

- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.525/2022;

- Dichiara compensate le spese processuali tra le parti nella misura di un terzo, ponendo la quota residua a carico della srl Tecno Consul Service e liquidando quest'ultima in complessivi €1.920,00.

Santa Maria Capua Vetere 03-07-2023

Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)